



Deliberazione n. 5/2021/PRSE
Comune di Procono (VT)
Esercizi finanziari 2015-2018

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatore);
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*Nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2021, svolta in modalità da remoto,
ha assunto la seguente*

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2015-2018 (n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 29/SEZAUT/2016/INPR (2015), n. 6/SEZAUT/2017/INPR (2016), n. 16/SEZAUT/2018/INPR (2017), n. 12/SEZAUT/2019/INPR (2018));

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione del comune di Proceno (VT) sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2018;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 6170 del 19/11/2020;

VISTA la risposta del comune di Proceno, prot. Cdc n. 6685 del 17/12/2020 e relativi allegati;

VISTA l'ordinanza n. 1/2021, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'Adunanza in data odierna, da svolgersi mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124) e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze *“da remoto”* ex art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con la legge 25 giugno

2020 n. 70 e, da ultimo, dall'art. 26 ter del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (conv. dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione, avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l'Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui *“Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”* nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale *“le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”*;

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto n. 287 del 27 ottobre 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”*;

UDITO il relatore, dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2018, è stata svolta un'attività istruttoria (prot. Cdc n. 6170 del 19/11/2020), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate nell'ambito delle verifiche d'ufficio. Con successiva nota prot. Cdc n. 6685 del 17/12/2020 (e relativi allegati), l'Ente ha dato riscontro a quanto richiesto, nei termini che saranno di seguito meglio evidenziati.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha

chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Proceno (VT) all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si fa presente che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di

accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito

pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica in esame è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare, ancora oggi, molteplici problematiche applicative.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

Tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, la Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate, riservando sulle stesse, e su tutte le altre segnalate in sede istruttoria, gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi.

Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono, difatti, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, "il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio

dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie" (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49; il principio è richiamato anche dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 e 2019, approvate rispettivamente con la deliberazione n. 12/2019/INPR e la deliberazione n. 9/2020/INPR).

In via preliminare, rispetto alle criticità contabili sotto riportate, si fa presente che, dal 2015 al 2018, i rendiconti risultano approvati in ritardo rispetto ai termini di cui all'articolo 227 del TUEL (2018: delibera consiliare n. 20 del 20/05/2019; 2017: delibera consiliare n. 24 del 23/05/2019; 2016: delibera consiliare n. 15 del 08/05/2017; 2015: delibera consiliare n. 23 del 30/05/2016).

Sul punto, l'Ente ha dichiarato che i ritardi in parola sono imputabili principalmente a carenze di carattere organizzativo, atteso che non si dispone di un segretario titolare. La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito e tenuto conto che i ritardi in parola non risultano comunque gravi, invita l'Ente, per il futuro, ad adottare ogni misura organizzativa utile a garantire l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale nei termini di legge.

La Sezione, inoltre, evidenzia che, nonostante diversi solleciti e l'adozione della deliberazione n. 42/2018/PRSE, l'Ente non ha trasmesso i questionari sui rendiconti 2015 e 2016. A tale proposito, in sede istruttoria, l'Ente ha allegato copia di una nota del 31/05/2018, in cui si rappresentavano difficoltà di carattere tecnico nell'invio di quanto richiesto. Pur prendendo atto di ciò, la Sezione non può non stigmatizzare il comportamento tenuto dall'Organo di revisione *pro tempore*, atteso il lungo arco di tempo trascorso e la conseguente compromissione dell'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, inoltre, l'Ente ha provveduto, in sede di riscontro istruttorio, a trasmettere le relazioni dell'Organo di revisione sui consuntivi, redatte ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, mai trasmesse sino ad oggi. Per tali annualità, pertanto, le valutazioni della Sezione si basano su quanto acquisito nel corso dell'istruttoria svolta e sui dati presenti nelle banche dati (BDAP e sito del Ministero dell'interno - finanza locale).

2.A. Evoluzione dei risultati di amministrazione dal 2015 al 2019.

Si riporta, di seguito, l'evoluzione dei risultati di amministrazione, per il periodo 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	486.021,92	519.723,57	564.228,90	1.818.337,96
Composizione del risultato di amministrazione:				
Parte accantonata (B)	837.331,93	841.621,29	870.075,20	813.134,61
Di cui FCDE				
	218.077,35	254.277,35	257.994,95	231.019,86
Di cui FAL		519.693,94	499.792,85	479.544,92
Di cui altri accantonamenti	619.254,58	67.650,00	112.287,40	102.569,83
Parte vincolata (C)	29.380,40	0,00	0,00	1.178.145,17
Parte destinata agli investimenti (D)	15.638,55	31.976,20	31.976,20	38.459,88
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-396.328,96	-353.873,92	-337.822,50	-211.401,70

Si evidenzia, inoltre, che nel 2015 si registra:

Risultato di amministrazione (lett. A) = 356.864,88;

FCDE = 152.551,30;

Parte vincolata= 633.481,04;

Parte disponibile (lett. E) = - 429.167,46.

In sede di riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015, inoltre, l'Ente ha riconosciuto un maggior disavanzo, pari ad euro -447.846,29, da ripianare in trenta annualità, con quote annuali, ciascuna da euro 14.928,61. Dal 2015 al 2018, tali quote risultano applicate.

Ciò posto:

a) In sede istruttoria, l'Ente ha confermato l'applicazione della quota annuale di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, anche per il 2019 e il 2020.

b) In merito all'anticipazione di liquidità, ex D.L. n. 35/2013, l'Ente ha confermato di aver ricevuto dalla C.D.P. l'importo complessivo di euro 580.000,00 (euro 200.000,00 ex D.L. 35/2013 ed euro 380.000,00 ex D.L. n. 66/2014).

Il debito residuo, al 31/12 di ciascuna delle annualità dal 2015 al 2019, è il seguente:

2015: 558.481,04;

2016: 539.254,58;

2017: 519.693,94;

2018: 499.792,85;

2019: 479.544,92.

L'accantonamento, a titolo di FAL (Fondo Anticipazioni Liquidità), risulta presente nel risultato di amministrazione 2017, 2018 e 2019. Per gli esercizi 2015 e 2016, i relativi importi risultano accantonati nella voce "altri accantonamenti" (che include, nel suo complesso, anche ulteriori importi).

c) Con riferimento al Fondo rischi contenzioso e passività potenziali e alla ricognizione del contenzioso al 31/12/2019, l'Ente ha riferito di voler mantenere gli accantonamenti effettuati "in attesa della definizione delle situazioni di rischio in essere", senza fornire ulteriori dettagli in merito alla ricognizione effettuata.

d) Con riferimento al FCDE, si riportano, di seguito, gli importi accantonati a consuntivo dal 2015 al 2019, con l'indicazione del relativo metodo di calcolo, così come confermato dall'Ente in sede istruttoria:

FCDE (consuntivo)	152.551,30	218.077,35	254.277,35	257.994,95	231.019,86
Metodo di calcolo	ordinario	semplificato	semplificato	ordinario	ordinario

L'Organo di revisione ha attestato la congruità degli importi accantonati ed ha chiarito il metodo di calcolo utilizzato nel 2015 e nel 2016 ("per l'anno 2016 risulta che il FCDE è stato calcolato con il metodo semplificato. Mentre dalla relazione per il rendiconto del 2015 non emerge tale dato, ma dalla documentazione in merito, risulta l'applicazione del metodo ordinario").

L'Ente, inoltre, con la nota prot. Cdc n. 6685 del 17/12/2020, ha precisato che "dal bilancio di previsione 2020-2022 si riporta che tenuto conto della situazione emergenziale e quindi dei possibili effetti negativi sui bilanci comunali in termini di minori gettiti, pur potendo prevedere una % di fondo crediti pari al 95% per l'annualità 2020, si è ritenuto di accantonare comunque la misura massima".

Di seguito, si riepiloga l'ammontare complessivo dei residui attivi al 31/12, di ciascuna annualità dal 2015 al 2019.

	2015	2016	2017	2018	2019
Residui Attivi al 31/12	1.238.636,91	743.817,10	776.892,70	658.561,56	1.387.890,52

Con riferimento al 2019, a valle di specifiche richieste poste in sede istruttoria, l'Ente ha chiarito che, sul totale di residui attivi di euro 1.387.890,52, euro 37.024,18 sono di

titolo 1, euro 73.937,81 sono di titolo 2 ed euro 421.228,33 sono di titolo 3. I residui attivi di titolo 4 sono pari ad euro 818.411,68 e rappresentano circa il 60% dell'importo totale dei residui attivi al 31/12/2019. Per tale ragione, *“il FCDE rimane tendenzialmente costante”*.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011, con l'armonizzazione contabile *“per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (vd. deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Alla luce di tutto quanto sopra emerso, la Sezione richiede all'Ente una scrupolosa applicazione delle previsioni di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, relativamente alla ricognizione del contenzioso in corso o potenziale, nonché un'attenta applicazione dei principi contabili in tema di determinazione del FCDE, atteso anche che, dall'esercizio finanziario 2019, l'unico metodo di calcolo utilizzabile è quello ordinario.

Sul punto, si evidenzia che esclusivamente in sede di bilancio di previsione è possibile effettuare l'abbattimento del FCDE e che tale abbattimento, secondo i principi contabili, risulta *“Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”* (sul punto, *ex multis*, vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 253/2017/PRSP).

A consuntivo, invece, non solo non è consentito alcun abbattimento del FCDE, ma la quantificazione dello stesso è determinata applicando, *«all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi*

precedenti», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (per il 2019, il quinquennio di riferimento è 2015-2019; per il 2018, 2014-2018, ecc..).

2.B. Cassa vincolata.

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito alla cassa vincolata, stante alcune discrasie registrate tra quanto indicato nei questionari sui consuntivi 2017 e 2018 e quanto indicato nelle relazioni dell'Organo di revisione. La ricostruzione contabile dei vincoli di cassa, effettuata d'ufficio per la sola gestione di parte capitale, ponendo a confronto il totale dei residui passivi da riportare al 31/12, integrati con il FPV di spesa, rispetto ai correlati residui attivi al 31/12, sommati all'avanzo destinato a spese per investimento e alle entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale, aveva, inoltre, fatto emergere un importo della cassa vincolata per il triennio 2016-2018, rispettivamente di euro 167.098,21 nell'esercizio 2016, euro 27.247,28 nell'esercizio 2017 ed euro 111.231,16 nell'esercizio 2018. Tenuto conto che tali dati fanno riferimento solo alla gestione di parte capitale, è stato chiesto all'Ente di verificare la contabilizzazione suesposta.

Con la nota prot. Cdc n. 6685 del 17/12/2020, l'Ente ha riferito che *"negli anni precedenti al 2019 non ha ben evidenziato e quindi separato la parte di cassa vincolata che, ad ogni buon fine, comunque si riepiloga di seguito riscontrata e ricostruita:"*

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	619.052,43	479.701,19	693.546,66
di cui cassa vincolata	138.191,49	11.848,67	105.318,76

La Sezione, nel prendere atto del riscontro e dell'avvenuta ricostruzione della cassa vincolata, richiama l'attenzione dell'Ente ad una corretta gestione delle risorse vincolate e alla necessità di una tempestiva ricostituzione delle stesse. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di

reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (su cui cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118/2011, è stata oggetto di apposita regolamentazione in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

Per tutto quanto precede, la Sezione richiama l'Ente all'utilizzo delle entrate vincolate in conformità ai dettami dell'art. 195 TUEL, con corretta registrazione nei capitoli di entrata e di spesa relativi all'utilizzo e reintegro delle entrate a destinazione vincolata, *ex art. 195, comma 2, TUEL*; si richiama, infine, l'esigenza di una corretta determinazione della cassa vincolata attraverso la predisposizione di un sistema di evidenziazione dei vincoli alle entrate, nell'ambito di idonee procedure conformi ai nuovi principi contabili, e alla pronta ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi.

2.C. Contrasto all'evasione tributaria e riscossione delle entrate.

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria e alla riscossione delle entrate, tenuto conto di quanto riferito dall'Ente in sede istruttoria (i relativi dati non erano stati forniti nel questionario), è emerso che, nell'anno 2018, a fronte di accertamenti per recupero evasioni IMU/TASI pari ad euro 8.934,15, le riscossioni sono pari a zero; per quanto riguarda le riscossioni in c/residui nel quinquennio 2014-2018,

si registrano percentuali non critiche, anche se, in linea generale, suscettibili di miglioramento.

In sede istruttoria, inoltre, era stato richiesto all'Ente un aggiornamento del dato al 31/12/2019, non riportato in atti. Sul punto, pertanto, la Sezione si riserva ogni futura verifica in occasione dei controlli sui prossimi questionari, rispetto ai quali si richiede, sin da ora, una più attenta e completa compilazione.

Da ultimo, l'Ente ha fornito chiarimenti in merito al grado di previsione delle entrate finali e alle percentuali degli incassi in c/competenza sugli accertamenti, relativamente all'anno 2018.

Con particolare riferimento al titolo 3, si registra una previsione di euro 364.404,00, un accertamento in c/competenza di euro 328.437,05 e incassi in c/competenza di euro 110.366,47, dunque con un grado di realizzo del 33,60%. Sul punto, l'Ente ha evidenziato che *“il ruolo idrico, accertato nell'anno sulla base delle letture della fine dell'anno di competenza è riscosso l'esercizio successivo; per l'anno 2018 esso risulta pari ad euro 111.839,87. Parimenti altra voce che incide è rappresentata dal rimborso di somme a cura del Ministero della Giustizia per il personale comandato pari ad euro 22.148,18 che fisiologicamente vengono realizzate l'esercizio successivo”*.

Ciò posto, la Sezione invita l'Ente a monitorare attentamente le attività di contrasto all'evasione tributaria e di riscossione delle entrate in c/residui, rammentando che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate costituisce elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come *«bene pubblico»* funzionale *«alla valorizzazione della democrazia rappresentativa»* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017 e sentenza n. 51/2019).

Con riserva di ogni futura verifica.

2.D. Tempi di pagamento.

Si riportano, di seguito, i dati relativi all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, dal 2015 al 2019, unitamente all'ammontare dei debiti pagati, per ciascuna annualità, oltre le scadenze di legge:

2015: 48,94 - euro 148.881,39;

2016: 73 - euro 313.174,28;

2017: 42,79 – euro 74.714,42;

2018: 24,04 – euro 215.036,84;

2019: 26,36 – euro 230.097,41.

La Sezione, pur registrando un miglioramento nel corso dell'ultimo biennio (2018-2019), fa comunque presente che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

Si osserva, inoltre, che il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione del proprio debito commerciale risultano particolarmente rilevanti alla luce del fatto che, dall'esercizio 2021, incomberanno accantonamenti obbligatori sugli enti che non riducono in maniera congrua il proprio debito commerciale residuo (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 7/SEZAUT/2020/FRG).

Ai sensi dell'art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855 della legge n. 160/2019), difatti, vengono introdotte, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, e ciò tramite norme qualificate come "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

Su tale normativa è, recentemente, intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 78/2020) che, nel dichiarare costituzionalmente legittime le previsioni di cui trattasi, ha evidenziato la rilevanza del fenomeno dei tempi di pagamento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rammentando che *"...la stessa giurisprudenza di questa Corte, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario [...] non solo per la critica situazione economica che il*

ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013). Va infatti considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali”.

Di recente, si è anche pronunciata la Corte di giustizia UE, grande Sezione, con la sentenza 28 gennaio 2020 (Commissione/Italia), accertando l'inadempienza dello Stato alla direttiva 2011/7/UE per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (oltre i 30 - 60 giorni), in cui il debitore sia una pubblica amministrazione. In conclusione, la Sezione invita l'Ente ad un attento monitoraggio dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, nonché degli importi pagati oltre la scadenza di legge, con riserva di ogni futura verifica in occasione dei controlli sui prossimi questionari.

2.E. Organismi partecipati.

Con riferimento agli organismi partecipati, si fa presente che, sulla base della ricognizione delle partecipazioni di cui alla delibera consiliare n. 49 del 22/12/2018, risultano le seguenti partecipazioni dirette:

- ESCO Provinciale Tuscia S.p.A.: 0,05% - recesso *“disposta vendita delle quote alla provincia di Viterbo in qualità di Socio di maggioranza controllante. Comunicata cessione quote ma ancora non conclusa la procedura”.*

- Talete S.p.A.: 0,002% - mantenimento;

- S.I.I.T. S.r.l.: 0,05% - mantenimento *“trasformata da SpA ad Srl con riduzione del capitale sociale e restituzione quote agli enti consociati ma ancora non cessata”.*

Agli atti della Sezione risulta trasmessa anche la più recente deliberazione consiliare n. 51 del 23/12/2019 (prot. Cdc n. 114 del 13/01/2020), in cui sono riportate le medesime tre partecipazioni, con un aggiornamento rispetto alla situazione della S.I.I.T. S.r.l. *“iniziata procedura di incorporazione in Talete S.p.A.”* e alla vendita delle quote della ESCO Provinciale Tuscia S.p.A. *“comunicato alla provincia di Viterbo la cessione delle quote societarie”.*

In ragione del fatto che nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2019 si fa riferimento anche alla partecipazione dell'Ente nella GESECO S.r.l., che non risulta

mai menzionata nelle delibere di ricognizione delle partecipazioni di cui sopra, sono state richieste informazioni in merito. L'Ente, in proposito, ha dichiarato che la società, già in liquidazione, è estinta.

Si evidenzia, peraltro, che la percentuale di partecipazione nella S.I.I.T. S.r.l. indicata nella deliberazione consiliare n. 49/2018, pari allo 0,05%, è differente rispetto a quanto indicato nella delibera consiliare n. 51/2019 e nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2019, pari allo 0,67%. Si richiede, pertanto, una verifica sul punto, tenuto anche conto che la società in parola, secondo quanto riportato in atti, è in fase di incorporazione nella Talete S.p.A.

Sono stati richiesti chiarimenti e aggiornamenti in merito a quanto indicato nel questionario 2018, in cui si legge *“servizio idrico gestito in modo non integrato, commissariamento in atto”*. Sul punto, l'Ente ha dichiarato che, insieme ad altri comuni, *“non ha mai ceduto integralmente il servizio idrico al gestore unico Talete S.p.A...l'Ente di Governo dell'ATO n. 1 Lazio Nord Viterbo ha comunicato l'avvenuta deliberazione da parte della Giunta Regionale in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. Ad oggi il contenzioso in essere non è ancora risolto”*.

Ciò posto, la Sezione, pur registrando che sussiste un contenzioso in corso sul punto, invita l'Ente ad uno scrupoloso monitoraggio della questione relativa alla gestione del servizio idrico integrato, con specifico riguardo alle previsioni normative di cui al d.lgs. n. 152/2006. In particolare, l'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che *“Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”*.

Ancora, l'art. 172, ai commi 1 e 4, del medesimo d.lgs. n. 152/2006, prevede che "1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale".

Con riferimento, infine, ai prospetti dimostrativi di cui all' art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati (che devono recare la doppia asseverazione degli organi di revisione, così come rimarcato anche dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG), l'Ente ha chiarito che, a dicembre 2020, ha integralmente saldato il debito con la S.I.I.T. S.r.l. e che, per quanto riguarda la ESCO Provinciale Tuscia, "la partecipazione è ancora in essere e non sono presenti crediti/debiti reciproci...comunicata cessione quote ma ancora non conclusa la procedura".

In merito alla Talete S.p.A., l'Ente ha dichiarato che "esistono reciproci rapporti di somministrazione acqua potabile e sono tuttora in fase di conciliazione le reciproche posizioni di debito e credito".

Ciò posto, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente al monitoraggio delle posizioni ancora da conciliare con la Talete S.p.A., facendo presente che l'obbligo di allineamento contabile risulta strumentale al rispetto del principio di veridicità del bilancio, nonché ad attenuare il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario non previsto che, nel caso di specie, potrebbe riverberarsi negativamente sull'equilibrio di bilancio, alla luce della situazione di disavanzo in cui versa l'Ente.

In vista dell'approvazione del prossimo rendiconto, pertanto, l'Ente dovrà essere in grado di acquisire e produrre i prospetti dimostrativi, di cui all' art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, debitamente asseverati dai rispettivi organi di revisione.

Si invita, altresì, l'Ente ad una pronta definizione della procedura di razionalizzazione delle quote di ESCO Provinciale Tuscia S.p.A., su cui dovranno essere fornite informazioni in occasione della prossima ricognizione delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Con riserva di ogni successiva verifica.

2.F. Sforamento parametri di deficitarietà.

Per il 2016 e il 2017 si registra la violazione dei parametri n. 2, 4 e 7 (D.M. 18/02/2013):
n. 2 (*Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo sol*), n. 4 (*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*), n. 7 (*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, com. 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012*).

Per il 2018, si registra la violazione dell'indicatore 12.4 sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%, di cui al D.M. 28/12/2018.

Sul punto, l'Ente ha dichiarato che *“ha perseguito una costante attività di recupero evasione al fine di aumentare la propria capacità di riscossione. Dal lato dei residui attivi c'è stato un importante riaccertamento dei residui. Dal lato della spesa si procede regolarmente alla liquidazione dei debiti...L'Ente non ha più contratto mutui al fine di non aggravare il costo del debito. Ai fini della realizzazione di investimenti esterni vengono infatti privilegiate fonti esterne quali trasferimenti in c/capitale, ecc..”*.

La Sezione, tenuto conto degli sforamenti sopra evidenziati, attenziona l'Ente ad un attento monitoraggio non solo dell'attività di riscossione delle entrate e di gestione dei residui attivi, ma anche del tempestivo pagamento dei propri debiti commerciali, secondo quanto già riportato al punto 2.D, tenuto conto, peraltro, della situazione di disavanzo registrata.

2.G. Squilibrio di parte capitale - 2018.

Sono state richieste informazioni in merito allo squilibrio di parte capitale, pari ad euro - 4.790,60, che si registra nel 2018, rispetto a cui l'Ente ha riportato, in elenco, gli impegni registrati al titolo 2 della spesa, per euro 38.785,15, e la composizione del FPV di spesa, per euro 158.234,00. L'Ente ha, altresì, fatto presente che il *“leggero squilibrio di parte capitale, pari ad euro - 4.790,60, trova comunque copertura attraverso il risultato positivo dell'equilibrio corrente”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito e della *“copertura”* dello squilibrio, invero lieve, di parte capitale con il risultato positivo di parte corrente, ritiene utile evidenziare, in primo luogo, l'importanza di una costruzione trasparente e chiara dei prospetti degli equilibri, da cui devono emergere le ipotesi, eccezionali, di copertura di spese correnti con entrate in c/capitale e di spese in c/capitale con entrate correnti. In secondo luogo, si invita l'Ente ad un attento monitoraggio della corrispondenza dei flussi delle entrate e delle spese in c/capitale, al fine di garantire che tali spese trovino sempre copertura in entrate già accertate.

2.G. Spese di rappresentanza.

La Sezione rileva che i prospetti relativi alle spese di rappresentanza, sostenute dal 2015 al 2019, non risultano mai pervenuti, in violazione delle previsioni di cui all'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli

enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del TUEL e sono trasmesse alla Corte dei conti e pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.

In particolare, il D.M. 23/01/2012 ha dato attuazione all'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, adottando lo schema-tipo di tale prospetto e stabilendo, all'art. 2, il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto per la trasmissione del prospetto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine, il prospetto è, altresì, pubblicato nel sito internet dell'ente locale.

Sul punto, l'Ente ha dichiarato che *“sollecitato anche dall'Organo di revisione con PEC del 15/12/2020, si impegna nei prossimi giorni a trasmettere i prospetti richiesti per gli anni 2017, 2018 e 2019 tramite il portale Con.Te per il quale asserisce di avere difficoltà per via della nuova implementazione dello spid”*.

La Sezione, pertanto, si riserva ogni futura verifica sulle spese in parola, rispetto a cui dovranno essere trasmessi i prospetti relativi a tutte le annualità richieste (2015-2019) e non solo per il triennio 2017-2019. Da ultimo, in linea generale, si richiama l'Ente, per il futuro, al rispetto delle disposizioni normative sopra indicate e, conseguentemente, delle tempistiche previste per la trasmissione alla Sezione dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza.

2.H. Debiti fuori bilancio.

Agli atti della Sezione risultano trasmessi i questionari periodici sui debiti fuori bilancio (DFB), esclusivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 e, sul punto, l'Ente ha dichiarato che *“si impegna nei prossimi giorni a trasmettere i prospetti richiesti per gli anni 2017, 2018 e 2019...per quanto riguarda i debiti fuori bilancio 2017, 2018 e 2019: Nel 2017 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 24/11/2017. La segreteria si è già attivata per la ricerca del riscontro di invio alla Procura. Si procederà in ogni caso ad un nuovo invio a cura dell'Ente con immediatezza. Nel 2018 non sono stati riconosciuti dfb; nel 2019 non sono stati riconosciuti dfb”*.

Ciò posto, si invita l'Ente ad una maggiore attenzione nella trasmissione delle informazioni alla Sezione e alla competente procura contabile, tenuto conto, per quest'ultima, delle previsioni di cui all'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Con riserva di ogni futura verifica.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

Le criticità di cui in parte motiva;

INVITA l'Ente

- ad una scrupolosa applicazione delle previsioni di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, relativamente alla ricognizione del contenzioso in corso o potenziale, nonché ad un'attenta applicazione dei principi contabili in tema di determinazione del FCDE.
- alla corretta determinazione e gestione della cassa vincolata in conformità ai principi in tema di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011.
- a monitorare attentamente le attività di contrasto all'evasione tributaria e di riscossione delle entrate in c/residui.
- ad un attento monitoraggio dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, nonché degli importi pagati oltre la scadenza di legge.
- ad uno scrupoloso monitoraggio della questione relativa alla gestione del servizio idrico integrato, con particolare riguardo alle previsioni normative di cui al d.lgs. n. 152/2006; ad un monitoraggio delle posizioni ancora da conciliare con la Talete S.p.A., assicurando, in vista dell'approvazione del prossimo rendiconto, l'acquisizione e la produzione dei prospetti dimostrativi, di cui all' art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, debitamente asseverati dai rispettivi organi di revisione. Si invita, altresì, l'Ente ad una pronta definizione della procedura di razionalizzazione delle quote di ESCO Provinciale Tuscia S.p.A., su cui dovranno essere fornite informazioni in occasione della prossima ricognizione delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.
- a monitorare gli equilibri di bilancio.
- al rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 e del D.M. 23/01/2012 e, conseguentemente, delle tempistiche previste per la trasmissione alla Sezione dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza. Con riserva di ogni futura verifica sulle spese in parola, rispetto a cui dovranno

essere trasmessi i prospetti relativi a tutte le annualità richieste (2015-2019) e non solo per il triennio 2017-2019.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio da *remoto* del 13 gennaio 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Aurelio Cristallo